



Prefettura di Milano

Fasc. Prot. n. 12B2/2013-040160 Gab

Milano, 8 settembre 2017

Al Signor Sindaco
della Città di
COLOGNO MONZESE

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 45 DEL 07.09.2017.

“MISURE RELATIVE AI CONTRATTI TRA “PRIVATI” E “PREFETTURA OVVERO ALTRO ORGANO DELLO STATO ITALIANO” A CIÒ DEPUTATO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RICHIEDENTI STATUS DI PROFUGO SECONDO LE NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE.

L’ordinanza in oggetto, qui comunicata in via preventiva il 7 settembre scorso, si configura quale atto contingibile e urgente, emesso dal Sindaco per asserite esigenze di tutela non solo dell’incolumità ma anche della salute pubblica, tant’è che vi si trovano riferimenti sia all’articolo 54 che all’art. 50 del T.U.E.L.

In particolare, il Sindaco ordina che i proprietari di beni immobili comunichino preventivamente all’Amministrazione locale la partecipazione a bandi indetti da qualsiasi Organo Pubblico al fine della gestione dell’emergenza migranti e la sottoscrizione dei relativi accordi e contratti, e richiede, altresì, la trasmissione di una relazione quindicinale concernente l’organizzazione della struttura (quanti soggetti vi alloggiano, la provenienza degli stessi e ogni altra informazione riguardante la salute dei medesimi).

Tutto quanto sopra premesso, si osserva che l’ordinanza in parola presenta diversi profili di dubbia legittimità, anche costituzionale, di seguito brevemente illustrati.

Innanzitutto difettano i presupposti di contingibilità e di urgenza e, in particolare, la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione.

In secondo luogo, il potere di ordinanza previsto dagli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 è volto a fronteggiare emergenze socio-sanitarie e di ordine pubblico di carattere locale. Nel caso di specie, la S.V non solo ritiene di intervenire sul presupposto, non dimostrato, che l’accoglienza dei migranti metta in pericolo la sicurezza e la salute pubblica, ma s’ingerisce nella regolamentazione di una materia di esclusiva competenza statale, quale quella dell’immigrazione, dettando una disciplina particolare in relazione a un fenomeno che interessa l’intero territorio nazionale.

Ancora, l’ordinanza *de quo* introduce, per la conclusione di contratti che abbiano la finalità dell’accoglienza migranti, adempimenti amministrativi normativamente non previsti e sanzioni amministrative e responsabilità penale in caso di inosservanza dei vincoli di

E
COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Comune di Cologno Monzese
Protocollo N. 0039514/2017 del 11/09/2017
Class. 2.1. «SINDACO»



Prefettura di Milano

condotta imposti, in evidente violazione dell' art. 1 della Legge del 24 novembre 1981 n. 689, che, in particolare, prevede che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, e degli artt. 3, 10, 25, comma 2 e 41 della Costituzione.

Infine, la previsione esplicita che i soggetti privati comunichino in via preventiva al Comune la volontà di mettere a disposizione immobili con finalità di accoglienza migranti, comporta la violazione del principio di necessaria segretezza che deve connotare la fase dell'offerta dei bandi di gara per il reperimento delle strutture di accoglienza. Tale offerta, infatti, deve rimanere segreta, fino all'apertura delle buste da parte della Commissione di Gara.

Ciò premesso, l'ordinanza in questione non risulta conforme alle disposizioni normative vigenti e tanto si comunica nell'ottica del principio di leale collaborazione, anche al fine di non esporre l'Amministrazione comunale ad eventuali profili di responsabilità in sede giurisdizionale.

IL PREFETTO
(Lombigese)



M:\misrvfstor0001\attigab\01\12\12b2\poterisindaci_sicurezza\2017\nota_cologno.doc

E
COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Comune di Cologno Monzese
Protocollo N. 0039514/2017 del 11/09/2017
Class: 2.1 "SINDACO"